

Piano regionale di sorveglianza e prevenzione per la Peste Suina Africana nel territorio della Regione Siciliana per l'anno 2020

Premessa

La recente e progressiva diffusione del virus della Peste suina Africana (PSA) nel territorio di Paesi europei molto vicini all'Italia, anche se non direttamente confinanti, ha richiesto nel corso dello scorso anno l'intensificazione delle attività di sorveglianza sull'intero territorio nazionale e la predisposizione, per l'approvazione da parte della Commissione europea, di un Piano Nazionale per il 2020. Il Piano ha l'obiettivo di proseguire con le attività di eradicazione nella regione Sardegna (la cui malattia è presente sin dal 1978) e di intensificare la sorveglianza nel resto del territorio nazionale, per l'individuazione precoce di un'eventuale circolazione virale attraverso l'innalzamento dei livelli di **sorveglianza passiva nei cinghiali selvatici e negli allevamenti di suini e la verifica** dei livelli di applicazione **delle misure di biosicurezza**.

Le attività previste dal Piano, consultabile sul sito del Ministero della Salute e del CEREP, sono di seguito riportate:

1. Sorveglianza passiva sulle popolazioni di cinghiali;
2. Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini;
3. Controllo numerico della popolazione dei cinghiali selvatici;
4. Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza;
5. Campagna di formazione/informazione degli stakeholder.

1. Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali

Per quanto riguarda la sorveglianza passiva nei cinghiali selvatici, si richiamano le “*linee guida da applicare in caso di sospetto di Peste Suina in cinghiali selvatici*”, precedentemente emanate dal Ministero della Salute con nota DGSAF/ 26105 del 19 ottobre 2018 e trasmesse con nota di questo Dipartimento prot. n. 79133 del 25 ottobre 2018, successivamente integrate e riproposte nel Piano Nazionale 2020.

Tale attività sarà attuata attraverso la segnalazione e il controllo diagnostico di tutti i cinghiali rinvenuti morti (inclusi i morti per incidente stradale) e di tutti i casi sospetti di Peste suina africana (aumento della mortalità, sintomatologia riferibile a pesti suine).

Chiunque (guardie forestali, allevatori, cacciatori o comuni cittadini) venuto a conoscenza della presenza di carcasse di cinghiali morti è tenuto a darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio. A tale scopo il presente piano viene notificato anche al Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

Il Servizio veterinario dell'ASP, ricevuta la segnalazione, valuta in funzione del livello di rischio, provvede al prelievo dei campioni per le indagini di laboratorio e notifica il sospetto attraverso il SIMAN, inserendo tutte le informazioni inerenti al ritrovamento ed alle attività correlate, specificando che le stesse sono svolte nell'ambito del presente Piano Nazionale Sorveglianza.

Il sopralluogo e le attività previste (campionamento e distruzione carcasse) devono essere effettuate nel rispetto di adeguate misure di biosicurezza, in funzione del livello di allerta:

- **livello di allerta minimo**: carcasse di cinghiali che non presentano lesioni riferibili alla PSA. Questo livello si associa ad uno status di “silenzio epidemiologico”, in cui non si ravvisa un rischio rilevante o immediato di introduzione del virus. Le attività di sorveglianza possono essere svolte applicando le misure minime di biosicurezza in seguito riportate. In caso di livello di rischio minimo è sufficiente raccogliere la milza per i test virologici, mentre

nei casi di rinvenimento di carcasse o resti animali in avanzato stato di decomposizione può essere effettuato il prelievo di midollo osseo (ossa lunghe)

- **livello di allerta massimo:** livello di allerta deciso dalle Autorità Competenti sulla base delle evidenze epidemiologiche o in caso di rinvenimento di lesioni specifiche riferibili a PSA. In tali casi il Servizio veterinario deve adeguarsi ad un innalzamento del rischio, dovuto al sospetto di peste suina e attenersi alle misure previste dal manuale operativo per le emergenze, di cui alla nota di questo Dipartimento Prot. n. 56732 del 10/07/2017.

Gli organi da prelevare, in ordine di priorità, sono costituiti da:

- a. Milza;
- b. Rene;
- c. Linfonodi (particolarmente quelli che presentano lesioni emorragiche o edematose);
- d. Tonsille;
- e. Sangue;
- f. Midollo (ossa lunghe).

2. Sorveglianza passiva negli allevamenti domestici

Si rammenta che, ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR 320/1954, ogni caso sospetto di malattia deve essere immediatamente segnalato al Servizio veterinario competente per territorio.

La segnalazione di sospetto di Peste Suina Africana va avanzata nei casi di mortalità superiore del 30% rispetto al mese precedente in tutte le categorie di allevamento, febbre alta, morte improvvisa, sanguinamento cutaneo o di organi interni, disturbi intestinali e nervosi, aborto.

Su tutti i casi segnalati come sospetti di PSA è previsto il prelievo di campioni per l'esecuzione di test di laboratorio volti ad escludere la circolazione virale.

Nell'ambito delle attività di sorveglianza passiva, dovranno essere effettuati campionamenti su carcasse di suini morti in stalla appartenenti ad allevamenti con una consistenza di capi inferiore a 50 unità, a carattere commerciale o familiare, dando priorità a quelli a carattere familiare, specialmente se i suini sono tenuti, anche temporaneamente, all'aperto.

La tabella che segue riporta la programmazione spazio-temporale di massima cui attenersi per raggiungere il numero minimo di campionamenti previsti a libello regionale nel periodo di tempo considerato:

ASP	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	TOT
AG	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
CL	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	5
CT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
EN	1	1	2	1	1	0	0	1	2	1	2	12
ME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
PA	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	9
RG	1	2	3	3	1	0	0	2	1	1	1	15
SR	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	7
TP	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6
TOT	11	13	14	13	10	7	7	13	11	13	12	124

Relativamente agli organi si conferma quanto riportato nel capitolo "Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali". In taluni casi il Servizio potrà optare di conferire l'intera carcassa.

Tutti i campioni prelevati ai sensi del presente piano, dovranno essere inviati presso la sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, unitamente alla scheda di prelievo,

scaricabile dal sistema informativo SINVSA. In caso di prelievi da più animali è necessario stampare una scheda per ciascun animale.

3. Azioni di controllo numerico delle popolazioni di cinghiali

In considerazione delle informazioni disponibili sulla densità regionale della popolazione di cinghiali selvatici e del conseguente rischio di contatto con allevamenti domestici, questo Dipartimento in collaborazione con le Autorità Locali e con il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea valuterà l'opportunità di prendere in considerazione specifiche iniziative orientate al contenimento della popolazione di cinghiali selvatici.

4. Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza

Per un efficace controllo del territorio, utile sia in caso di prevenzione sia in caso di emergenza, è opportuno conoscere lo stato delle aziende suine relativamente ai livelli di biosicurezza adottati.

In relazione al rischio di introduzione e diffusione del virus, il Piano considera tre categorie di rischio che in senso crescente sono:

1. Aziende non commerciali o familiari, in cui i suini sono detenuti solo per la fase di ingrasso e sono destinati all'autoconsumo; né gli animali vivi né i relativi prodotti vengono movimentati all'esterno dell'azienda;
2. Aziende commerciali (aziende da riproduzione e aziende da ingrasso), che movimentano suini da vita e da macello e trasportano i relativi prodotti fuori dall'azienda;
3. Aziende allo stato brado o semi-brado, che detengono i suini all'aperto in modo temporaneo o permanente.

Il Piano prevede che tutte le aziende suinicole del territorio siano categorizzate in funzione del rischio, attraverso la registrazione nel sistema informativo nazionale *Classyfarm* (raggiungibile all'indirizzo internet www.classyfarm.it -accessibile anche dal portale Vetinfo). Tuttavia, per questo primo anno di attuazione del Piano, è richiesto di procedere con l'alimentazione del sistema attraverso la compilazione delle Check list sulla biosicurezza scaricabili dal portale stesso ed con successiva registrazione dei dati sul portale. Tale attività consentirà di avere una visione generale sui livelli di biosicurezza delle aziende suinicole nei diversi territori e migliorerà l'efficacia delle azioni di prevenzione e di gestione di eventuali emergenze.

Questo Dipartimento e le AASSPP, utilizzando una *check list* disponibile in *Classyfarm*, provvederanno a verificare i dati inseriti tramite il campionamento di un numero rappresentativo di aziende suine, stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali.

Di seguito si riportano i **criteri minimi di biosicurezza** previsti per le tre diverse categorie di rischio delle aziende suinicole

- **Aziende suinicole non commerciali**

- a. divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009);
- b. evitare qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali;
- c. evitare qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia);
- d. adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione);
- e. utilizzare disinfettanti efficaci ed idonei come previsto dalle norme vigenti,
- f. divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia;

- g. divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato;
- h. controllo veterinario ufficiale in ogni macellazione a domicilio;
- i. divieto di utilizzo di scrofe/verri per la riproduzione;
- j. i locali dell'azienda dovrebbero:
 - essere costruiti in modo tale da impedire l'ingresso di cinghiali o altri animali (ad es. cani).
 - prevedere sistemi di disinfezione per indumenti e calzature degli operatori (o locali adibiti a spogliatoio per permetterne il cambio) in corrispondenza dell'ingresso in azienda.

- **Aziende suinicole commerciali**

Le aziende commerciali, oltre a quanto precedentemente previsto, devono dotarsi di un piano di biosicurezza approvato/concordato con i servizi veterinari, e adattato alla categoria aziendale nel rispetto della normativa nazionale. Tale piano dovrebbe includere almeno le seguenti fondamentali procedure:

- individuare e separare adeguatamente le aree pulite e sporche per il personale (ad es. spogliatoi, bagni con docce, locali mensa);
- stabilire e applicare adeguate operazioni di disinfezione di veicoli e locali;
- stabilire regole igienico-sanitarie per il personale;
- vietare/verificare la detenzione di suini da parte del personale;
- effettuare regolarmente corsi di formazione per il personale;
- riesaminare a livello logistico la disposizione degli edifici aziendali, in modo da garantire un'adeguata separazione fra le unità di produzione (punti di entrata dei nuovi animali, quarantena, etc.);
- effettuare audit interni o eseguire autovalutazioni al fine di migliorare il programma di biosicurezza aziendale;
- dotarsi di idonee recinzioni di protezione, almeno intorno agli edifici dove sono stabulati gli animali e quelli di stoccaggio di mangime e liquami.

- **Aziende allo stato brado o semi-brado**

- a. divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009);
- b. divieto di qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con i cinghiali;
- c. divieto di qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia);
- d. divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia;
- e. divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato.
- f. obbligo di recinzione, che includa i punti di abbeverata, di alimentazione, di stoccaggio alimenti o liquami. In caso di doppia recinzione, le due recinzioni devono essere distanti almeno 1 metro;
- g. obbligo di quarantena degli animali di nuova introduzione;
- h. controllo veterinario ufficiale per le macellazioni in azienda

- **Campagna di formazione ed informazione degli stakeholder**

Per una efficiente applicazione del Piano sarà considerata l'importanza di un'adeguata campagna di formazione/informazione rivolta agli addetti al settore, per aumentare la consapevolezza del rischio di introduzione della Peste Suina Africana, migliorando la preparazione nel riconoscere tempestivamente eventuali sintomi riconducibili alla PSA.

Referenti regionali per il Piano

- Servizio 10° “*Sanità Veterinaria*” del Dipartimento per le Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico – Assessorato della salute della Regione siciliana.

veterinariasicilia@regione.sicilia.it

p.schembri@regione.sicilia.it

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Direzione Sanitaria

direzionesanitaria@izssicilia.it

Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario

augusta.dorazi@izssicilia.it

Area Diagnostica Virologica

annalisa.guercio@izssicilia.it